



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. **260** del **2006** proposto da **MARSH S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandataria della **A.T.I.** con **EURORISK S.r.l.** e **SAPRI BROKER DI ASSICURAZIONI S.r.l.**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avv.ti Gianluca Gariboldi, Stefano Soncini, Alessandro Cortesi e Franco Larentis ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Trento, Via Grazioli, n. 106

C O N T R O

la **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daria de Pretis, Nicolò Pedrazzoli e Alessio Falferi ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Pat in Trento, Piazza Dante, n. 15

e nei confronti di

INSER S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandataria dell'**A.T.I.** con **WILLIS ITALIA S.p.A.**, **AON S.p.A.** e **SELECOVER BROKER DI ASSICURAZIONI S.r.l.**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*,

rappresentate e difese dall'avv. Luca Benini ed elettivamente domiciliare presso lo studio dell'avv. Eugenia Pusterla in Trento, Via Mazzini, n. 14

per l'annullamento

del verbale n. 498/2006 dd. 12 ottobre 2006, ivi compresi gli allegati verbali della Commissione tecnica del 3 agosto 2006 e del 4 ottobre 2006, nella parte in cui la Provincia Autonoma di Trento aggiudica la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo all'A.T.I. controinteressata e non alla ricorrente;

- del provvedimento prot. 7640/11/06 del 16 ottobre 2006 pervenuto alla MARSH S.p.A. il 20 ottobre 2006, con cui la Provincia Autonoma di Trento rendeva nota tale aggiudicazione;

nonché, per quanto occorra:

- del bando di gara d'appalto per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo indetto dalla Provincia Autonoma di Trento, prot. 3387 del 12 aprile 2006;

- del capitolato speciale di detto appalto;

- delle "Norme per la partecipazione alla gara";

- dell'avviso di rettifica delle "Norme per la partecipazione alla gara" del 4 maggio 2006, prot. 3939/11/06;

- dell'avviso di rettifica e proroga dei termini del 16 maggio 2006 prot. 4163/11/06;

- della nota di chiarimento del 22 maggio 2006 prot. 4291/11/06;

- della nota di chiarimento del 1° giugno 2006 e della nota 19 giugno

2000 a Willis;

- della nota prot. 4780/11/06 del 7 giugno 2004 *rectius* 2006 e della nota a Willis 7 giugno 2006;

- della nota di chiarimento 13 giugno 2006;

- del verbale di gara 476/2006 del 23 giugno 2006;

la cui piena conoscenza è derivata dall'istanza di accesso agli atti richiesta in data 17 ottobre 2006, accolta con provv. prot. 8151/11/06 dell'8 novembre 2006, in toto o comunque nella parte in cui dispongono e/o dovessero essere interpretati in modo da consentire l'attribuzione alle controinteressate del punteggio che è stato loro attribuito dalla Commissione (*v. infra*) a discapito dell'A.T.I. MARSH ricorrente;

nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso; ivi espressamente compreso il contratto d'appalto che fosse, eventualmente nel frattempo, stato stipulato, oltre che per il risarcimento del danno, anche da ritardo ed in forma specifica.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione provinciale e delle controinteressate Inser Spa, Willis Italia Spa, Aon Spa e Selecover Broker di Assicurazioni Srl intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 7 giugno 2007 - relatore il consigliere Silvia La Guardia - l'avv. Stefano Soncini per le ricorrenti, l'avv.

Daria de Pretis per l'Amministrazione provinciale resistente, l'avv.

Luca Benini per le controinteressate resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con atto notificato in data 11 dicembre 2006, tempestivamente depositato, la Marsh Spa, in proprio e quale capogruppo dell'ATI in epigrafe, agisce per l'annullamento dell'aggiudicazione alle controinteressate della gara indetta dalla Provincia per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio nonché, in quanto occorrente, dei presupposti atti di gara.

La ricorrente espone che il criterio di aggiudicazione indicato dal bando di gara era quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai due criteri ponderali dell'offerta tecnica, incidente per il 65% e dell'offerta economica, che avrebbe inciso per il restante 35%; riferisce che venivano altresì pubblicati il Capitolato speciale di appalto ed un documento denominato "norme per la partecipazione alla gara", nel quale ultimo venivano indicati tre criteri in base ai quali la stazione appaltante avrebbe attribuito i punteggi, tra cui l'"intermediazione di premi assicurativi negli ultimi tre esercizi finanziari". La ricorrente soggiunge che, in seguito a domande formulate da imprese interessate alla partecipazione, la stazione appaltante, formulava avvisi di rettifica e note di chiarimenti; in particolare, alla richiesta della Willis Italia se, ai fini dell'indicazione dell'importo complessivo dei premi assicurativi intermediati negli ultimi tre esercizi finanziari, dovesse tenersi conto dell'ultimo triennio

di esercizi chiusi e approvato – nel suo caso il 2002, 2003 e 2004, in quanto il bilancio 2005 veniva approvato nel corso del giugno 2006 – ovvero il triennio 2003 – 2005, fornendo per i premi del 2005 solo una stima, la stazione appaltante rispondeva con nota del 7 giugno 2006 che andavano dichiarati “i premi assicurativi intermediati negli ultimi tre esercizi finanziari (2002-2003-2004) i cui bilanci sono stati già approvati”. Seguiva, - dopo richiesta di chiarimenti 9 giugno 2006 della Marsh spa la quale evidenziava di aver già approvato il bilancio del 2005 – ulteriore nota di chiarimento 13 giugno 2006 in cui si puntualizzava che “dovranno essere dichiarati i premi assicurativi intermediati riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari, per i quali i relativi bilanci siano stati già approvati”.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte – riferisce ancora la ricorrente – risultavano pervenuti solo due plichi, inviati rispettivamente dalla ATI, odierna ricorrente, e dalla ATI Inser Pulsar Spa, AON Spa, Willis Italia Spa e Selecover Broker di assicurazioni Srl, in questa sede controinteressata; le due ATI ottenevano quanto all’offerta tecnica, il medesimo punteggio massimo per le voci “Organizzazione tecnica e tipologia di servizio” (55 punti) e “Possesso della certificazione di qualità UNI EN 190 9001 : 2000” (6 punti); per la voce “intermediazione di premi assicurativi negli ultimi tre esercizi finanziari il punteggio massimo (14 punti) veniva assegnato all’ATI Inser Pulsar che dichiarava premi per €9.238.206.677,77, mentre l’ATI Marsh, che aveva dichiarato di aver intermediato premi per € 7.430.724.242,69 riportava il minor

punteggio ottenuto impiegando la formula indicata nelle “norme per la partecipazione alla gara”.

Tanto consentiva alla controinteressata, stante l'identità dell'offerta economico presentata dalle due concorrenti, di ottenere il punteggio complessivo di 100 punti, contro i 97,2563 attribuiti all'ATI Marsh e di vedersi aggiudicati l'appalto.

La ricorrente denuncia:

1) violazione e falsa applicazione del Dlgs 157/1995 (in particolare art. 14), della l.p. n. 23/90 e del relativo regolamento di attuazione, approvato con DPGP 22.5.1991, n. 10-40/Leg., degli artt. 2364 e 2423 c.c.; violazione e falsa applicazione del bando, del capitolato, delle norme per la partecipazione alla gara e delle varie rettifiche e chiarimenti successivi ed eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto o comunque carenza di istruttoria, illegittimità derivata, violazione delle norme di procedura sotto il profilo della mancata proroga del termine di presentazione delle offerte dopo la modifica dei parametri sostanziali di giudizio contenuti nella lex specialis.

La ricorrente osserva che, a differenza di tutte le altre imprese partecipanti alla gara – le quali hanno indicato i premi intermediati negli esercizi finanziari 2003 – 2004 – 2005 – la Willis Italia Spa, facente parte dell'ATI controinteressata, alla quale ha garantito più di 7 milioni di premi dichiarati, ha indicato i premi intermediati nel diverso triennio 2002 – 2003 – 2004.

Sostiene la ricorrente che proprio l'indicazione da parte della Willis

dei premi intermediati nell'anno 2002, particolarmente favorevole, invece di quelli relativi all'anno 2005, avrebbe consentito al raggruppamento controinteressato di esibire il maggior importo complessivo e di conseguenza ottenere il miglior punteggio per la voce "intermediazione premi assicurativi", rivelatosi determinante ai fini dell'aggiudicazione.

Aggiudicazione che si deduce sarebbe, viceversa, toccata all'ATI ricorrente qualora la Willis avesse indicato i premi intermediati nel 2005, quali esposti, in sede di partecipazione ad altra gara indetta dal Comune di Saronno, con dichiarazione di data 26 maggio 2006 (e dunque di poco precedente alla partecipazione alla gara di cui si discute), come da conteggi dimessi a comprova (doc. 15).

La ricorrente, in sintesi, afferma che i documenti originari di gara facevano riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari, senza altra specificazione, e che i successivi chiarimenti, riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari i cui bilanci siano stati già approvati, comporterebbero una modifica sostanziale; sostiene che detto chiarimento non fosse in alcun modo vincolante per la Commissione giudicatrice, che avrebbe dovuto prescindere, e che, quand'anche lo si ritenesse vincolante, esso sarebbe del tutto irragionevole, illogico e non conforme alla legge, in quanto, se pure i premi intermediati possono in astratto costituire un indizio della capacità d'impresa, occorre confrontare le medesime annualità, mentre ammettere annualità diverse concreterebbe una disparità di trattamento. Gli esercizi finanziari – soggiunge la ricorrente – sono le

annualità che si concludono il 31 dicembre di ciascun anno, indipendentemente dalla approvazione o meno del bilancio che costituirebbe una circostanza assolutamente inconferente rispetto alla dichiarazione dei premi intermediati; questi sarebbero noti alle società già a partire dal primo gennaio successivo ad ogni anno solare; il dato relativo non verrebbe, dunque, quantificato definitivamente solo con l'approvazione del bilancio – ove neppure viene iscritto –, come dimostrerebbe la circostanza che detto dato venga fornito dalle società di brokeraggio all'ISVAP in autodichiarazione a prescindere dalla data ufficiale di approvazione del bilancio ai sensi della l. 792/1984 (oggi ex l. 209/05).

2) in via subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 14 e 23 Dlgs 157/1995, 32 e 36 della direttiva 92/50 CEE, dei principi e dei criteri della aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, violazione dei principi e delle norme che separano i requisiti soggettivi utili per l'ammissione alla gara dagli elementi oggettivi dell'offerta tecnica utili all'attribuzione dei punteggi, violazione del principio che vieta di basare dette valutazioni su dati conosciuti o facilmente conoscibili. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto del presupposto, errata valutazione della offerta presentata dal concorrente ai fini della attribuzione del punteggio e travisamento, illegittimità degli atti di gara e capitolato speciale di appalto nella parte in cui prevedono i criteri di attribuzione dei punteggi. La ricorrente lamenta che i criteri di aggiudicazione contenuti nelle "norme per la partecipazione alla gara" siano orientati

a valutare in modo prevalente requisiti soggettivi delle imprese partecipanti e non qualità tecniche oggettive dell'offerta;

3) in via subordinata, violazione e falsa applicazione del Dlgs 157/95, violazione del principio di segretezza delle offerte e della necessità di valutazione separata dagli elementi discrezionali ed automatici di attribuzione dei punteggi; eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di presupposto, errata valutazione dell'offerta presentata dal concorrente ai fini dell'attribuzione del punteggio e travisamento, illegittimità degli atti di gara nella parte in cui prevedono i criteri di attribuzione dei punteggi e relative modalità di svolgimento delle procedure di gara.

La ricorrente lamenta che l'art. 2 delle norme per la partecipazione alla gara prevede la presentazione nella medesima busta di una serie di elementi di valutazione, dai quali quelli concernenti i criteri di cui all'art. 6.1, lett. B e C, sono determinabili in modo automatico mentre il criterio di cui all'art. 6.1, lett. A è suscettibile di discrezionalità tecnica valutativa; in tal modo, l'anticipata conoscenza degli elementi di valutazione automatica sarebbe suscettibile di influenzare l'attribuzione dei punteggi discrezionali.

La ricorrente chiede pertanto l'annullamento dell'aggiudicazione alla controinteressata e per l'effetto, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, l'aggiudicazione all'ATI Marsh; in subordine chiede l'annullamento della procedura di gara ed il risarcimento dei danni per la mancata tempestiva aggiudicazione.

Si sono costituite in giudizio la Provincia e la controinteressata Inser

Spa, in proprio e quale capogruppo dell'ATI aggiudicataria.

Entrambe replicano sostenendo la inammissibilità del primo motivo del ricorso, per carenza di interesse in quanto il risultato della gara non sarebbe stata diversa se Willis Spa avesse dichiarato i premi intermediati nel triennio 2003 – 2005 anzichè quelli relativi al triennio 2002 – 2004; contestano comunque la fondatezza di detto primo motivo sostenendo la ragionevolezza e l'equità del chiarimento fornito dalla stazione appaltante.

Quest'ultima replica altresì al secondo motivo, obiettando che l'individuazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica e dei relativi parametri è l'espressione di discrezionalità non solo tecnica, ma amministrativa, sicchè fintanto che gli elementi e parametri di valutazione individuati risultino diretti a garantire il corretto rapporto qualità – prezzo in relazione al servizio da effettuare, la relativa scelta è sottratta al sindacato di legittimità, se non sotto il profilo della sua manifesta irragionevolezza o illogicità, certo non rinvenibile nella fattispecie.

Quanto al terzo motivo, la stazione appaltante sostiene che non esiste un principio di separata valutazione degli elementi discrezionali e di quelli automatici di attribuzione dei punteggi nell'ambito dell'offerta tecnica e che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente concerne la ben diversa questione della conoscenza dell'offerta economica prima della offerta tecnica e dunque attiene al principio di segretezza dell'offerta.

Analoghe, sui motivi secondo e terzo, sono le difese della

controinteressata; la Inser, si oppone, inoltre, in particolare, all'accoglimento della domanda di risarcimento in forma specifica con aggiudicazione dell'appalto all'ATI Marsh, obiettando che la Willis Spa non allegò agli atti di gara il dato dei premi intermediati nell'anno 2005 uniformandosi alla nota di chiarimenti resa dalla stazione appaltante, con la conseguenza che potrebbe accordarsi, al più, un'eventuale ripresa e/o riedizione della gara che consenta alla società Willis Spa di rendere la dichiarazione dei premi intermediati nell'esercizio finanziario 2005.

Con ordinanza 11.1.2007 n. 9 è stata accolta l'istanza cautelare.

Le parti hanno dimesso memoria a sostegno delle rispettive tesi.

DIRITTO

La presente controversia concerne l'aggiudicazione al raggruppamento delle società controinteressate del servizio di brokeraggio assicurativo per un periodo quinquennale sulla base dei criteri di aggiudicazione contenuti nelle "norme per la partecipazione alla gara", tra i quali compare: "lett. c: intermediazione dei premi assicurativi negli ultimi tre esercizi finanziari: punteggio massimo 14".

La stazione appaltante, richiesta di delucidazioni al riguardo, pubblicava una nota di chiarimento con la quale comunicava che "dovranno essere dichiarati i premi assicurativi intermediati riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari, per i quali i relativi bilanci siano già stati approvati".

La critica dedotta in via principale dalla ricorrente (già riferita nella parte espositiva) investe detta nota di chiarimenti e così la presa in

considerazione, per la società Willis Spa, dei premi relativi al triennio 2002 – 2004; tanto sul presupposto che, qualora detta società avesse indicato i premi intermediati nel triennio 2003 – 2005, il raggruppamento controinteressato avrebbe ottenuto un punteggio inferiore all'ATI ricorrente, la quale avrebbe dunque conseguito l'aggiudicazione.

La censura va preliminarmente dichiarata inammissibile per carenza di interesse in quanto il risultato della gara – come ricavabile dai conteggi dimessi – non muta ove si computino, in luogo dei premi intermediati dalla Willis S.p.A. nel 2002, quelli intermediati nell'anno 2005 che, come risulta dal rendiconto complessivo annuale dei contratti mediati nel 2005 inviato con nota del 15.7.2006 dalla Willis all'I.S.V.A.P. ai sensi della l. 792/1984 (doc. 13 della controinteressata), sono pari a € 1.697.035.189,57.

La censura, comunque, è altresì infondata. Lo è, innanzitutto, quanto ai presupposti fattuali valorizzati; l'importo di € 1.580.191.000,00 indicato dalla ricorrente (richiamando quanto dalla Willis dichiarato in occasione di precedente gara indetta dal Comune di Saronno) quale ammontare dei premi intermediati nel 2005 e utilizzato per il calcolo di cui al prospetto doc. 15 della ricorrente, è erroneo e costituisce evidentemente una stima soltanto approssimativa e prudenziale che la Willis ha ritenuto di indicare in occasione di precedente gara ma che non ha alcun valore probatorio nella presente sede. Nella sostanza, dunque, la tesi della ricorrente si basa non su un dato obiettivamente riscontrabile ma sulla mera ipotesi che la Willis, in

manca del chiarimento fornito il 13.6.2006, avrebbe indicato quel medesimo ammontare prudenzialmente stimato nella propria offerta del 21.6.2006 (data assai prossima a quella di scadenza del termine di approvazione del bilancio che, semmai, potrebbe far ipotizzare stima ben più vicina al consuntivo).

Il chiarimento fornito dalla stazione appaltante, non risulta, d'altra parte, nè palesemente irragionevole nè foriero di disparità di trattamento.

Esso risponde all'esigenza di ottenere un elemento fondato su dati certi, definitivi e adeguatamente dimostrabili; l'ufficialità del dato richiesto è funzionale ad assicurare la sicura attendibilità della indicazione fornita ed a evitare eventuali contestazioni. Tra più opzioni, ciascuna ragionevole, spetta alla stazione appaltante scegliere tra certezza e aggiornamento dei dati richiesti.

L'inconveniente segnalato dalla ricorrente in conseguenza della possibilità che il triennio non sia in ogni caso quello immediatamente anteriore alla data del bando, con eventualità di dover valutare periodi distinti a seconda della data di approvazione del bilancio da parte dei singoli partecipanti non può essere ascritto a ipotesi di disparità di trattamento, in quanto il criterio utilizzato è il medesimo per tutti i concorrenti (in questo senso il Tribunale si è già espresso ad esempio con sentenza n. 24/06).

Per quanto detto risulta priva di fondamento la domanda di risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione dell'appalto all'ATI Marsh. In particolare, deve osservarsi che essa

non potrebbe riconnettersi nè all'ottenimento di un miglior punteggio, che, come visto, non spetta, nè ad un eventuale esclusione dalla gara dell'ATI Inser (per mancata allegazione della documentazione richiesta) cui la ricorrente accenna in memoria – senza peraltro che la questione abbia formato oggetto di censura in sede di ricorso -, atteso che la Willis si è attenuta alle istruzioni fornite dalla Stazione appaltante; quand' anche queste fossero state ritenute illegittime da questo Collegio, la conseguenza del relativo annullamento, non avrebbe potuto essere quella auspicata dalla ricorrente bensì la remissione in termini della Willis per effettuare la produzione giudicata corretta.

Fondato appare invece il secondo motivo, dedotto in via subordinata, stante la commistione tra una significativa parte (rivelatasi in concreto determinante) dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed i requisiti soggettivi di ammissione alla gara e l'esigenza contemplata dal D.lgs, n. 157/95 (artt:14 e 23) e ripetutamente segnalata dalla giurisprudenza, concorde e condivisa dal Collegio (cfr. ad es. recentemente Cons. Stato 19.6.2006 n. 3584; Tar Campania, Napoli 14.7.2006 n.7517), di separare i requisiti soggettivi di idoneità e partecipabilità alla gara da quelli attinenti all'offerta e all'aggiudicazione (è stato così, ad esempio, ritenuto illegittimo l'inserimento di requisiti quali quelli delle esperienze simili maturate nel corso del triennio precedente e del possesso di certificato ISO, - criteri per l'individuazione della capacità tecnica – tra i criteri oggettivi di valutazione dell'offerta: cfr. Tar Campania, Napoli n. 7517/06 cit.;

analogamente Tar Lazio, III sez. n. 9328/2005; Tar Lombardia, Milano 22.6.06 n. 1493).

Detta esigenza discende dal principio, di matrice comunitaria, di massima concorrenzialità nelle gare pubbliche, il quale implica che, una volta stabiliti i requisiti soggettivi di partecipazione, - che delimitano l'ambito dei soggetti ritenuti idonei contraenti - la competizione tra i concorrenti si svolga, su un piano paritario, con riferimento al contenuto tecnico oggettivo dell'offerta.

Le argomentazioni della resistente, secondo la quale le caratteristiche specifiche dell'attività oggetto della procedura e la discrezionalità della stazione appaltante giustificerebbero e legittimerebbero il riferimento alle esperienze maturate nel settore dai concorrenti anche ai fini di valutazione delle offerte, sono destinate a cedere di fronte alla chiara ratio della normativa richiamata, volta ad evitare alterazioni al principio di concorrenza, sotto il profilo della par condicio, suscettibili di penalizzare concorrenti di dimensioni soggettive minori che tuttavia ben potrebbero presentare un'offerta contrattuale migliore.

Non persuade, infine, il terzo motivo in quanto il principio invocato dalla ricorrente è stato enucleato, come derivazione del principio di segretezza, in riferimento alla necessità che l'offerta tecnica sia valutata prima di conoscere l'offerta economica e non già come paradigma per lo svolgimento della valutazione dell'offerta tecnica.

In conclusione il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo, con conseguente annullamento delle norme di partecipazione alla

gara e degli atti susseguenti. Tale annullamento riporta le parti nelle condizioni antecedenti lo svolgimento della gara, con la conseguenza che non sono ravvisabili, sotto tale profilo, danni risarcibili (danni cui, del resto, la ricorrente accenna in termini del tutto generici).

Si ravvisano giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q . M .

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 260/2006:

lo **accoglie in parte** e per l'effetto annulla le "norme di partecipazione alla gara" e gli atti susseguenti.

respinge la domanda di risarcimento del danno.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 7 giugno 2007, con l'intervento dei Magistrati:

dott. Sergio Conti - Presidente f.f.

dott.ssa Silvia La Guardia - Consigliere estensore

dott. Fiorenzo Tomaselli - Consigliere

Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 9 novembre 2007

Il Segretario Generale

dott. Giovanni Tanel

